

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“FRUTTETO DI VEZZOLANO- PER LA SALVAGUARDIA DEL
PAESAGGIO RURALE” - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

1.1. E' costituita l'Associazione "FRUTTETO DI VEZZOLANO- PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE" – altrimenti denominabile come "ASSOCIAZIONE FRUTTETO DI VEZZOLANO"- Organizzazione di volontariato.

1.2. L'Associazione si uniforma ai principi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge-quadro sul volontariato) ed opera nell'intento di agire a favore di tutta la collettività.

1.3. L' Associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale:

- tutela e valorizzazione del patrimonio costituito da beni culturali, storici, naturali e ambientali dell' Alto Astigiano, con particolare riferimento al complesso di Santa Maria di Vezzolano;
- riconoscimento, descrizione e salvaguardia del paesaggio rurale tradizionale, come valore iscritto nella identità e memoria della popolazione;
- integrazione fra economia, società e ambiente, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Art. 2 – ATTIVITA'

Per il perseguimento dagli scopi indicati, l'Associazione promuove lo svolgimento delle seguenti attività:

- cura e conduzione del Frutteto della Canonica di Santa Maria di Vezzolano, sulla base di convenzione con la competente Soprintendenza, con fornitura di proprie risorse umane, scientifiche, tecniche ed organizzative;
- iniziative di informazione, sensibilizzazione, animazione, studio, ricerca e pubblicazione sui temi del patrimonio storico culturale rurale e ambientale
- attuazione di progetti e buone pratiche in ambito agrario agroalimentare ed agroambientale, aventi valore sperimentale e dimostrativo;
- collaborazione con associazioni ed enti che perseguono finalità analoghe;
- ogni altra iniziativa compatibile con gli scopi dell'Associazione, fermo il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art.3 PRINCIPI E ORGANI

3.1 L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, si attiene ai seguenti principi:

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di attività speculative di qualsiasi tipo, nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura e sovranità dell'Assemblea dei soci
- elettività e gratuità delle cariche associative, secondo il principio del voto singolo ed eguale;
- parità di diritti e doveri degli aderenti;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate.

3.2 Gli Organi sociali sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3.3 Funzioni tecniche di consulenza e supporto all'Associazione possono essere affidate dal Consiglio Direttivo anche a non soci, sulla base di provata competenza ed esperienza nelle materie trattate.

3.4 L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti, ma entro i limiti stabiliti dall'art. 3 della Legge 266/91.

Art.4 SEDE

4.1 L'associazione ha sede legale ed operativa in Albugnano (provincia di Asti). La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

4.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede operativa in altro comune dell'Alto Astigiano; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art 5 - SOCI

5.1 Soltanto le persone fisiche possono acquisire la qualifica di soci. I soci condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.

5.2 Sono previste le seguenti modalità di socio:
-fondatore (sottoscrittore dell'Atto costitutivo);

-ordinario (persona che partecipa alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato)

-sostenitore (persona che partecipa alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegni economici).

Le modalità sono tra loro cumulabili.

5.3 Sono membri onorari le persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza. I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi dei soci.

5.4 L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

5.5 L'Associazione assicura i soci che prestano la loro opera di volontariato contro malattie e infortuni connessi allo svolgimento di attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.6 La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile automaticamente.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda dell'interessato ed è portata a conoscenza dell'assemblea dei soci nella seduta successiva.

All'aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.

6.2

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. I soci hanno l'onere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali, di pagare la quota sociale e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

6.3. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

6.4. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla relativa delibera

6.5. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, e diritto di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di recedere liberamente dall'associazione.

6.6 . Cause di esclusione e di decadenza dei soci sono le seguenti:
morosità;

indisciplina o ripetuti comportamenti scorretti;

inattività prolungata(si applica ai soci fondatori e ordinari)

La qualità di socio si perde anche per recesso, mediante comunicazione scritta all'associazione, o per causa di morte.

6.7 L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica; il Consiglio Direttivo acquisisce il parere del Garante; accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione da parte dell'Assemblea.

6.8 Il socio decaduto, escluso o receduto dall'organizzazione non può vantare diritti sul patrimonio della medesima né richiedere la restituzione della quota versata, che è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

7.1. L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'anno successivo; entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

7.3. Entrambi i documenti sono approvati dall'Assemblea dei soci nella prima seduta successiva alla deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e comunque entro il mese di aprile.

Art. 8 – ASSEMBLEE

8.1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante corrispondenza inviata a tutti i soci, con lettera non raccomandata o posta elettronica non certificata (qualora a ciò autorizzati dai soci medesimi fornendo il proprio indirizzo e-mail), almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione e l'ordine del giorno vengono inseriti nel sito dell'Associazione. .

8.2. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. .

8.3. L'assemblea può essere altresì convocata, ai sensi dell'art.20 del codice civile, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

8.4. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno con elenco degli argomenti che saranno trattati
- elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi, nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

8.5. Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

8.6. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

8.7. Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti, personalmente o per delega, almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

8.8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 dei Soci.

8.9. L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario verbalizzante.

8.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

8.11. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

8.12. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione o sostituzione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione dell'ammontare della quota associativa;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere
- esclusione degli associati per gravi motivi come previsto dall'art. 6 comma 6 ;
- accordi di adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi

-atti di collaborazione formale con istituzioni pubbliche, università, scuole, istituzioni scientifiche, enti privati
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.13. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

8.14. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi quelli dissenzienti o assenti.

8.15. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 9. I membri durano in carica per un periodo di tre anni e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio; ciascun componente può venir rieletto per non più di 2 volte consecutive.

9.2. Spetta al Consiglio Direttivo:

- ammettere i nuovi soci;
- collaborare con il Presidente nell'osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuire al suo interno le funzioni di Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere dell'Associazione
- attribuire i compiti tecnici e di supporto necessari al buon andamento dell'attività
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- proporre all'assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovino in una delle situazioni di cui all'art.6 comma 6 .

9.3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio, si procede a nuova elezione di tutti i membri.

9.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano per età. Si riunisce di norma non meno di 2 volte all'anno, ogniqualevolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9.5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video conferenza o altri mezzi telematici, in questo caso, spetta al Segretario accertare che il collegamento con tutti i componenti del Consiglio sia effettivo e che tutti siano in condizione di ascoltare gli interventi degli altri membri e di intervenire a loro volta.

9.6. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili ai Soci.

Art. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea dei Soci

10.2 Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo;
- coordinare l'attività operativa dell'Associazione, ferma restando la responsabilità tecnica del Curatore del Frutteto anche in ordine all'impiego delle prestazioni volontarie dei soci
- ricevere i rendiconti del Tesoriere, incaricato della gestione delle entrate e delle spese, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

10.3 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno . Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Al Vice-presidente possono essere demandate funzioni di Segretario; in quanto tale, provvede, sulla base delle direttive del Presidente, alla corrispondenza con gli aderenti e con gli altri soggetti esterni alla associazione, e all'informazione pubblica sulle attività dell'Associazione.

Art. 11 – REVISORE E COLLEGIO DEI REVISORI

11.1 – L'assemblea determina se le funzioni di revisione siano svolte da un singolo, o da un collegio che comprenda fino a tre componenti .I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

11.2 - I revisori sono scelti dall' assemblea fra soci in possesso di adeguato titolo di studio. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

11.3 - Sono compiti dei Revisori

- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione di verbale;

- verificare il conto consuntivo e il bilancio preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la Relazione al Rendiconto consuntivo annuale e presentarla all'Assemblea

Art.12 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

12.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

12.2 . Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.

Art. 13- DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 La durata dell'associazione è decennale.

13.2 Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. La medesima assemblea nomina il liquidatore dei beni sociali.

13.3 Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento deve essere devoluto a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al Registro del volontariato.

Art. 14 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni ed alle disposizioni della Regione Piemonte, in quanto applicabili.

Approvato dalla Assemblea Straordinaria tenutasi in Vezzolano il 17 aprile 2010